ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

C 54

delle Comunità europee

36° anno 25 febbraio 1993

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
93/C 54/01	ECU	. 1
93/C 54/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri d commercializzazione	
93/C 54/03	Dialogo sociale e spazio sociale europeo	. 3
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
93/C 54/04	Causa C-6/93: Ricorso della sig.ra Erika Lenz contro Commissione delle Comunità europee presentato l'8 gennaio 1993	à . 4
93/C 54/05	Causa C-22/93 P: Ricorso della sig.ra Anna Maria Campogrande avverso la sentenza pronunciata il 19 novembre 1992 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-80/91 fra la ricorrente e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 gennaio 1993	-
93/C 54/06	Causa C-23/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State con ordinanza 11 maggio 1992, nella causa TV 10 SA contro Commissariaat voos de Media	r
93/C 54/07	Causa C-27/93: Ricorso del sig. Jean Trelhu contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° febbraio 1993	. 5
93/C 54/08	Cancellazione dal ruolo della causa C-342/92	. 5
	((segue)
1	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
93/C 54/09	Causa T-7/93: Ricorso della Langnese-Iglo GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 1993	
	II Atti preparatori	***************************************
	III Informazioni	
	Commissione	
93/C 54/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso paesi delle zone I e III b)	i . 8
93/C 54/11	Bando di prequalificazione per l'esecuzione di studi nel settore della protezione so ciale (ivi compresa sicurezza sociale, assistenza sociale e assistenza supplementare	
93/C 54/12	Bando di gara per azioni generali di informazione e di sensibilizzazione nel camp dell'ambiente	

Ι

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

24 febbraio 1993

(93/C 54/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga	20 7022	Dollaro USA	1,19284
e lussemburghese	39,7933	Dollaro canadese	1,50263
Corona danese	7,41711	Yen giapponese	139,527
Marco tedesco	1,93026		139,327
Dracma greca	261,650	Franco svizzero	1,78271
Peseta spagnola	140,302	Corona norvegese	8,25389
. *	•	Corona svedese	9,25528
Franco francese	6,55110	36 6 1	,
Sterlina irlandese	0,794912	Marco finlandese	7,05806
Lira italiana	1898,83	Scellino austriaco	13,5841
Fiorino olandese	2,17265	Corona islandese	76,9027
Scudo portoghese	178,485	Dollaro australiano	1,71386
Sterlina inglese	0,827215	Dollaro neozelandese	2,27425

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «ccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34). Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(93/C 54/02)

[Stabiliti il 23 febbraio 1993 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % voi/hi
R I		AI	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	1,746	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione		•
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Bastia	3,226	Almendralejo	nessuna quotazione
Béziers	3,012	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Montpellier Varbonne	3,014 3,040	Ribadavia	nessuna quotazione
vardonne Vîmes	3,040	Vilafrança del Penedès	nessuna quotazione
Nimes Perpignan	3,095		•
rerpignan Asti	nessuna quotazione	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Firenze	nessuna quotazione	Villarrobledo	nessuna quotazione (1)
Lecce	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Bari	1,901
Treviso	2,040	1	
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,876	Chieti	nessuna quotazione (1)
RII		Ravenna (Lugo, Faenza)	1,947
	_	Trapani (Alcamo)	1,855
Teraklion	nessuna quotazione	Treviso	2,156
atrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	1,942
Falset	nessuna quotazione		
umilla Tanalana	1,967		
Navalcarnero	nessuna quotazione (1) nessuna quotazione		
Requena Toro	nessuna quotazione (1)		ECU/hi
Villena	nessuna quotazione (¹)		
Bastia	nessuna quotazione	AII	
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	32,160
Bari	nessuna quotazione	<u> </u>	
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della	
ecce	nessuna quotazione	Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Taranto	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	32,160
rezzo rappresentativo	1,967		
		A III	
	ECU/hl	A III	
		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
RIII		La regione viticola della	
Rheinpfalz-Rheinhessen		Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
Hügelland)	nessuna quotazione (1)	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

DIALOGO SOCIALE E SPAZIO SOCIALE EUROPEO

(93/C 54/03)

Sovvenzioni per incontri internazionali

Per il secondo anno consecutivo l'autorità competente ha mantenuto la linea di bilancio B3 4004 nel quadro del dialogo sociale europeo. Per il 1993 l'importo ammonta a 17 milioni di ECU.

In attesa dell'adozione della proposta della Commissione relativa alla costituzione di un comitato d'impresa europeo nelle imprese o nei raggruppamenti di imprese su scala comunitaria (1), tale linea di bilancio è destinata a sostenere scambi strutturati fra rappresentanti dei lavoratori.

I crediti sono destinati a finanziare attività transnazionali fra rappresentanti dei lavoratori subordinati nelle imprese che svolgono, nella Comunità, attività su base transfrontaliera.

Una guida dell'utente contenente una descrizione delle persone e dei promotori ammessi a beneficiarne, nonché degli obiettivi da raggiungere, delle azioni possibili e delle modalità di attuazione delle medesime, è a disposizione dei promotori unitamente ad un modulo di domanda di sovvenzione. È possibile entrarne in possesso esclusivamente su richiesta scritta o tramite telefax al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee DG V, Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali (Sovvenzioni per incontri transnazionali fra rappresentanti dei lavoratori subordinati, linea di bilancio B3 4004) Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

Telefax: 32-2 295 17 44

⁽¹⁾ COM(90) 581 def. del 25. 1. 1991.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della sig.ra Erika Lenz contro Commissione delle Comunità europee presentato l'8 gennaio 1993

(Causa C-6/93)

(93/C 54/04)

L'8 gennaio 1993 la sig.ra Erika Lenz, residente in D-4500 Osnabrück (Germania federale), rappresentata dall'avv.to Dr. Jürgen Schacht, con studio in 2000 Amburgo 13, Schlüterstr. 22 III, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1. Condannare la convenuta al pagamento di una somma pari alla retribuzione di un amministratore principale delle Comunità europee per il periodo di sette anni intercorrente tra il 1985 ed il 1991, oltre alla relativa indennità di dislocazione, ai contributi assicurativi ed agli interessi di mora.
- Al pagamento della somma pari a DM 50 000 per danno alla vita di relazione.
- 3. Al pagamento della somma pari a DM 50 000, oltre interessi di mora, a titolo di risarcimento per atti emulativi lesivi della sua persona, diretti ad occultare che funzionari della convenuta hanno dato sostegno a medici criminali nella violazione di leggi belghe, nonché per omessa risposta della convenuta alle lettere inviatele.
- 4. Al pagamento della somma pari a DM 100 000, oltre interessi di mora, a titolo di pecunia doloris per le minacce di particolare perfidia, ingiurie, diffamazione e calunnia perpetrate dal servizio medico e dal servizio giuridico della convenuta.
- 5. Al pagamento delle spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorso è basato sull'art. 215, secondo comma del Trattato CEE nonché, per quanto attiene al punto 1 delle conclusioni, anche sull'art. 215, primo comma, in combinato disposto con l'art. 179 del Trattato stesso. Secondo la ricorrente la Commissione le avrebbe fatto carico di compiti (accertamento di sospette truffe sugli onorari da parte dei medici curanti della ricorrente e del proprio figlio) incombenti alla Commissione medesima.

Ricorso della sig.ra Anna Maria Campogrande avverso la sentenza pronunciata il 19 novembre 1992 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-80/91 fra la ricorrente e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 gennaio 1993

(Causa C-22/93 P)

(93/C 54/05)

Il 21 gennaio 1993, la sig.ra Anna Maria Campogrande, con l'avv. Alain H. Pilette, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 19 novembre 1992 nella causa T-80/91 fra la ricorrente e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare la domanda ricevibile e, quindi, accogliere il ricorso presentato dalla ricorrente, annullare la sentenza del Tribunale di cui al ricorso e, statuendo sulla domanda originaria, dichiararla fondata e accogliere le conclusioni presentate in primo grado.

Mezzi e principali argomenti

- A torto nella sentenza impugnata si ritiene che la comunicazione del 9 dicembre 1987, e pertanto la sanzione disciplinare, trovi un'adeguata base legale nell'art. 55 dello Statuto del personale.
- Limitandosi ad un'interpretazione strettamente letterale dell'accordo 3 aprile 1987 pur non ignorando che tale accordo veniva interpretato dalla Commissione in violazione dell'art. 12, lett. b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e ritenendo che l'argomento della ricorrente secondo il quale «a causa dell'interpretazione dell'accordo da parte delle autorità belghe» pur essendo tale interpretazione condivisa dalla Commissione come ha rilevato la ricorrente tanto nel corso del procedimento scritto quanto nel corso della fase orale «questo vale per i dipendenti comunitari come formalità d'iscrizione nel registro degli stranieri, anche se tali dipendenti sono dispensati, in forza dell'art. 12, lett. b), del protocollo, da tale formalità, sia inefficace», il Tribunale è venuto

meno al suo dovere di sindacato di legittimità della decisione impugnata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State con ordinanza 11 maggio 1992, nella causa TV 10 SA contro Commissariaat voor de Media

(Causa C-23/93)

(93/C 54/06)

Con ordinanza 11 maggio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1993, nella causa TV 10 SA contro Commissariaat voor de Media, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1. Se sussistano servizi aventi natura transfrontaliera rilevante per il diritto comunitario qualora un'organizzazione radiotelevisiva, la quale nello Stato membro
 A è esclusa dall'autorizzazione concessa all'ente radiotelevisivo che trasmette via cavo, emetta trasmissioni a partire dallo Stato membro B con l'evidente
 obiettivo il che va desunto da circostanze obiettive
 di eludere le leggi dello Stato membro cui le trasmissioni sono rivolte in primo luogo ma non esclusivamente.
- 2. Se secondo il diritto comunitario, tenuto conto anche dell'art. 10, in combinato disposto con l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siano lecite le restrizioni disposte dallo Stato membro di ricezione riguardanti la prestazione di servizi di cui alla questione n. 1, consistenti nel fatto che l'organizzazione radiotelevisiva, sebbene abbia scelto la sede in un altro Stato membro, viene considerata un'organizzazione radiotelevisiva non straniera e per questo motivo non ottiene col suo programma alcun accesso all'ente radiotelevisivo nazionale che trasmette via cavo finché essa non risponda ai requisiti per l'autorizzazione vigenti per le organizzazioni radiotelevisive nazionali - e ciò con riferimento al fatto che detta organizzazione radiotelevisiva con sede in un altro Stato mem-, bro tenta di eludere le norme dello Stato membro di ricezione miranti a mantenere la natura pluriforme e non commerciale del sistema radiotelevisivo nazionale.

Ricorso del sig. Jean Trelhu contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° febbraio 1993

(Causa C-27/93)

(93/C 54/07)

Il 1° febbraio 1993, il sig. Jean Trelhu, con l'avv.to Richard le Roy, del foro di Brest, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare in solido il Consiglio e la Commissione o uno di loro a:
- versargli l'importo di 201 201 franchi francesi, che corrisponde alla perdita, calcolata in litri, del quantitativo di riferimento di latte dal 1983 al 1991, per un prezzo al litro fissato a 0,8132 franchi (prezzo al litro per i quantitativi bloccati al 23 settembre 1992);
- versargli in più la somma globale di 50 000 franchi francesi, corrispondente al danno materiale e morale provocatogli dal rifiuto di attribuzione di quote a partire dal 1983;
- versare l'importo di 30 000 franchi francesi per le spese e onorari afferenti al fascicolo di causa.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente, che aveva fruito del regime di premio di non commercializzazione del latte durante gli anni 1978-1982, si è impegnato, nel 1983, in altre attività per seguire le raccomandazioni comunitarie. Quando il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 857/84 (¹) che istituisce il regime delle «quote di latte», egli si è trovato nell'impossibilità di riprendere la produzione di latte, dato che il suo periodo di cessazione provvisoria della commercializzazione corrisponde al periodo di riferimento stabilito.

Il ricorrente ritiene di trovarsi sostanzialmente nella medesima situazione dei ricorrenti delle cause C-104/89 e C-37/90 e si basa sulla sentenza della Corte in tali cause (²).

Cancellazione dal ruolo della causa C-342/92 (1)

(93/C 54/08)

Con ordinanza 27 gennaio 1993 il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-342/92: Irlanda contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ Sentenza 19. 5. 1992, GU n. C 152 del 17. 6. 1992, pag. 16.

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 24. 9. 1992.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso della Langnese-Iglo GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 1993

(Causa T-7/93)

(93/C 54/09)

Il 19 gennaio 1993 la Langnese-Iglo GmbH, con sede in Amburgo, con gli avv.ti Dr. Martin Heidenhain, Dr. Bernhard Maassen e Dr. Horst Satzky, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jean Hoss, dello studio legale Elvinger, Hoss & Preussen, 15, Côte d'Eich, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla ed annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 1992, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (procedimento IV/34.072 Langnese-Iglo GmbH) e
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che gli accordi conclusi dalla ricorrente con clausola d'esclusiva del punto vendita del dettagliante violano l'art. 85 del Trattato CEE ed ha fatto venir meno per questi accordi il beneficio dell'applicazione del regolamento n. 1984/83; la Commissione ha obbligato la ricorrente a comunicare entro tre mesi detta decisione ai rivenditori con cui intercorrevano accordi di questo genere ed ha vietato alla stessa di concludere accordi di tal genere in futuro.

- 1. Il sistema di distribuzione adottato dalla ricorrente nel tradizionale commercio specializzato è condizionato dalle concrete necessità della distribuzione del gelato. L'apertura del mercato ed il mantenimento di un approvvigionamento su tutto il territorio, regolare e conveniente dei consumatori con un assortimento di gelato ampio e di qualità elevata non sarebbe possibile senza l'esclusività dei punti vendita.
- Il mercato rilevante determinante per il procedimento è quello dei consumatori finali di gelato. Esso comprende tutti i tipi di gelato che vengono considerati da parte del consumatore simili per le qualità, il prezzo e l'impiego previsto.

- 3. L'intensità del vincolo entità dei quantitativi di gelato distribuiti dagli operatori di mercato attraverso punti vendita collegati raggiunge circa il 25 % 30 % e pertanto, indipendentemente dal fatto che si segua la delimitazione del mercato data dalla Commissione o quella della ricorrente, esso è in ogni caso inferiore all'intensità del 30 %, considerata come non pericolosa dalla Quindicesima Relazione sulla politica di concorrenza.
- 4. L'accesso al tradizionale commercio specializzato non è né reso più difficile, né precluso a causa dell'esistente rete di accordi di esclusiva. La maggioranza dei punti vendita è aperta a qualsiasi concorrente. La durata delle clausole di esclusiva è limitata. Il passaggio dei punti vendita da uno ad un altro concorrente è possibile senza difficoltà di ordine economico.
- 5. Il successo iniziale ottenuto dalla Mars al suo ingresso sul mercato del gelato non ha avuto seguito. Ciò è da ricondurre non già alle clausole di esclusiva esistenti, ma alle strategie di mercato della Mars stessa.
- 6. La Commissione è legata alla nota amministrativa («comfort letter») 20 settembre 1985. I rapporti effettivi in particolare il numero dei concorrenti, le loro porzioni di mercato ed i sistemi di distribuzione non si sono sostanzialmente modificati successivamente al rilascio della comfort letter. Né la modifica della impostazione giuridica della Commissione, né l'ingresso sul mercato ed il reclamo della Mars sono circostanze che potrebbero giustificare il venir meno alla comfort letter.
- 7. Nella comfort letter e nella Quindicesima Relazione sulla politica di concorrenza, la Commissione ha spiegato che la rete di accordi di esclusiva costruita dalla ricorrente e dai suoi concorrenti non violano l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Tale opinione è stata confermata attraverso i principi definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza Henninger.
- 8. Anche qualora dovessero essere rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, gli accordi di esclusiva mantenuti dalla ricorrente sono stati esonerati dal divieto di cui al citato articolo dal regolamento n. 1984/83.
- 9. L'esclusione del beneficio dell'esenzione per categoria è illegittima. Le disposizioni dell'art. 14, lett. a) e b) del regolamento n. 1984/83 sono nulle in quanto non sono coperte dall'autorizzazione posta a fondamento. Inoltre non sono presenti i relativi presupposti. Nel mercato del gelato vige un regime essenzialmente concorrenziale. L'accesso al tradizionale commercio specializzato non è reso sostanzialmente più arduo.

- 10. Il divieto di tutti gli accordi di esclusiva è in contrasto con il principio di proporzionalità. Qualora si trovi di fronte ad una rete di accordi di esclusiva, la Commissione deve distinguere quale ambito di accordi non sia toccato dall'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, quale ambito degli accordi non sia suscettibile di esenzione per categoria ed a quale ambito degli accordi possa essere ritirato il beneficio dell'esenzione per categoria, ai sensi dell'art. 14, del regolamento n. 1984/83.
- 11. Il divieto di non concludere più, in futuro, alcun genere di accordi di esclusiva viola gli artt. 85, n. 1, del Trattato CEE, 3 del regolamento 17, e 14 del regolamento n. 1984/83. La Commissione non può vietare la conclusione di accordi che non sono rilevanti ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE o che sono stati oggetto di esenzione da parte del regolamento n. 1984/83. Non esiste alcun fondamento giuridico per vietare accordi futuri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I e III b)

(93/C 54/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 31 del 4 febbraio 1993)

Al titolo e al punto III, le destinazioni vanno lette come segue: «Zone I, III b) e Cuba».

Bando di prequalificazione per l'esecuzione di studi nel settore della protezione sociale (ivi compresa sicurezza sociale, assistenza sociale e assistenza supplementare)

(93/C 54/11)

- 1. La Commissione delle Comunità europee, in particolare la Direzione generale Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali, prevede di stipulare contratti di studio e/o consulenza per una serie di aspetti della protezione sociale. I differenti aspetti di questo settore che possono formare oggetto di studio e/o di consulenza sono specificati nei punti da 3 a 5.
- 2. L'obiettivo del presente bando, diretto a chiunque vi sia interessato, è di costituire, previa selezione, un elenco, per materia, di potenziali contraenti. Sulla base dell'elenco saranno selezionati, in funzione delle esigenze e delle materie, le società, i consulenti, singoli o enti, invitati a partecipare alle gare di appalto ristrette.

L'elenco dei candidati selezionati non avrà una data di scadenza e rimarrà aperto, in modo da consentire che vengano aggiunti, via via, i nominativi di altri candidati giudicati indonei una volta espletata la procedura di esame delle candidature.

3. Gli studi, i servizi o le consulenze cui si riferisce il punto 1 verteranno su un'ampia gamma di temi riferiti ai vari aspetti della protezione sociale, riguardando in modo più specifico i sistemi nazionali, la loro efficienza e l'adeguatezza nel rispondere (parzialmente o del tutto) alle esigenze della popolazione (parziale o totale) cui sono destinati, i modi in cui soddisfano i requisiti della

legislazione comunitaria (in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali). Inoltre un altro settore d'interesse sarà quello dell'informazione, in particolare l'importanza attribuita dalla Commissione alla diffusione di informazioni precise e tempestive sui servizi di protezione sociale, destinate ad una vasta gamma di utilizzatori in continua espansione, cioè aziende, privati, organismi di ricerca, istituti accademici, sindacati, datori di lavoro e organizzazioni rappresentative.

Per questo ed altri scopi sarà opportuno, nel manifestare interesse, basarsi su una definizione generale della protezione sociale, che comprenderà:

- regime obbligatorio (statale) di sicurezza sociale;
- assistenza sociale (ivi compresi contributi, alloggio, attrezzature e altri tipi di sostegno, forniti a livello nazionale, regionale ovvero locale);
- regime di erogazioni supplementari di qualsiasi natura,
- se del caso, prestazioni sociali corrisposte su base discrezionale da istituzioni sociali non governative, volontarie.

- 4. Pur sottolineando l'interesse particolare che rivestirebbero candidature che dimostrassero una buona conoscenza degli aspetti della sicurezza sociale a livello comunitario, la Commissione delle Comunità europee ritiene che, dato il carattere tecnico dell'argomento, sono ammissibili le candidature di persone o enti che possano dimostrare una profonda competenza e conoscenza del settore relative ad uno o più (piuttosto che a tutti). I settori di competenza da specificare nella candidatura dovranno riferirsi a:
- a) base giuridica e procedure amministrative che determinano il funzionamento di tutte le componenti dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri a livello nazionale, regionale, locale o professionale;
- b) buona conoscenza delle modifiche (giuridiche, amministrative, procedurali) introdotte nei sistemi di sicurezza sociale e le relative conseguenze sull'efficienza, l'idoneità e la trasparenza dei sistemi stessi;
- c) importanza dei sistemi di protezione sociale, in particolare in termini di macroeconomia; valutazione dell'impatto e delle conseguenze dell'andamento demografico sulla portata e sulla qualità della protezione
 sociale; rapporto fra il finanziamento della sicurezza
 sociale e la politica economica a livello generale;
- d) raffronto della portata, disponibilità e qualità dei servizi di protezione sociale ricevuti, riferiti a diverse categorie di lavoratori, dai lavoratori a tempo pieno a quelli «atipici» cioè lavoratori a tempo parziale, stagionali, temporanei, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e funzionari statali;
- e) la funzione svolta dalle istituzioni sociali non governative, volontarie di beneficenza nel fornire alcuni tipi di prestazioni sociali;
- f) parità di trattamento fra uomini e donne nel quadro dei sistemi di protezione sociale;
- g) la questione delle frodi e i provvedimenti adottati per combatterle;
- h) valutazione dell'importanza e dell'evoluzione dei regimi di erogazioni supplementari, per lo più per quanto riguarda il settore pensionistico e quello sanitario;
- i) la natura e le conseguenze dei cambiamenti nel campo di applicazione, nella copertura, nel finanziamento e nella gestione dei servizi di sicurezza sociale nazionale ovvero dei servizi sanitari nazionali;
- j) aspetti fiscali e parafiscali, in particolare per quanto si riferisce al livello di imponibilità dei contributi di sicurezza sociale e la possibilità di dedurli dalle imposte;
- k) sistema di protezione sociale nei paesi che aderiscono all'Associazione europea di libero scambio;

- sistemi di protezione sociale nei paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, legislazione esistente e proposte di modifica;
- m) messa a disposizione dei servizi tecnici e gestionali necessari per l'aggiornamento periodico e per la diffusione, sotto forma di pubblicazione e con una trasmissione rapida dei dati, di informazioni comparative sui sistemi di protezione sociale nella Comunità.
- 5. Le eventuali candidature per i settori indicati prima (l'elenco non va ritenuto esaustivo) potranno inoltre contenere informazioni supplementari circa esperienza pratica o conoscenze specifiche relative ai seguenti aspetti dell'attività della Comunità nel settore della protezione sociale:
- caratteristiche e portata della legislazione comunitaria esistente (sia che faccia parte del Trattato, che di altri strumenti giuridici vincolanti);
- interazione fra i suddetti strumenti giuridici vincolanti e i settori citati prima; conoscenza di tale interazione, in particolare nel campo della libertà di circolazione delle persone e dei servizi,
- caratteristiche delle proposte per modificare o ampliare la legislazione comunitaria;
- sistema MISSOC (Mutual information System on Social Protection in the Community), sponsorizzato dalla Commissione, che già pubblica e diffonde informazioni aggiornate sui sistemi di protezione sociale in tutti gli Stati membri.
- 6. I candidati sono invitati a segnalare il loro interesse (si ricorda che l'elenco dei candidati potenziali non è vincolato a una scadenza specifica) con lettera raccomandata al seguente indirizzo:
- Commissione delle Comunità europee, direzione generale V, occupazione, relazioni industriali e affari sociali, (CORT 2/66), 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles.
- 7. Nella lettera di candidatura dovranno essere indicati i settori nei quali il candidato è interessato a prestare i suoi servizi, secondo la numerazione e le definizioni degli elenchi figuranti al punto 4.
- Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione, in duplice copia:
- scheda d'identificazione del candidato che precisi il nome, lo statuto girudico, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telex e di telefax, la persona responsabile dei contatti;
- nota descrittiva riguardante il candidato e le sue attività, che consenta di valutare la sua compenza specifica nei settori prescelti; se l'interessato è una persona fisica, un curriculum vitae corredato da una descrizione dettagliata delle sue attività, che permetta di valutare la portata e la durata della sua esperienza;

- documento che indichi il nome e la qualifica delle persone che compongono gli organi direttivi dell'impresa, qualora si tratti di una persona giuridica; va aggiunta la documentazione attestante la solidità finanziaria della persona girudica (bilancio e conto profitti e perdite dei due esercizi precedenti);
- 4) listing indicativo, eventualmente con valori minimi e massimi, del costo delle prestazioni per persona/mese, comprensivo di tutte le spese, ad eccezione di una previsione di spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della sede principale di esecuzione dei lavori; i prezzi devono essere espressi obbligatoriamente in ecu e in esenzione da diritti, imposte e tasse (essendo la Commissione delle Comunità euraopee esonerata da qualsiasi diritto, imposta e tassa in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
- europee, allegato al Trattato dell'8. 4. 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica della Comunità europee);
- 5) dichiarazione circa i mezzi d'opera posseduti dal candidato, da cui risulti che è in grado di adibire all'esecuzione dei lavori che gli fossero affidati, il personale qualificato e l'infrastruttura necessaria; in questo contesto è opportuno allegare i relativi curriculum;
- 6) indicazione delle lingue di lavoro, nonché delle lingue nelle quali il candiato è in grado di presentare le sue relazioni;
- specificazione dei lavori già eseguiti nel campo delle materie proposte e specificazione degli studi già effettuati per conto della Commissione.

Bando di gara per azioni generali di informazione e di sensibilizzazione nel campo dell'ambiente

(93/C 54/12)

1. Contesto

Nel quadro del programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Per uno sviluppo durevole e sostenibile») (COM(92) 23 def. - volume II del 30. 3. 1992), la Commissione intende concedere un sostegno finanziario alla realizzazione di azioni generali di informazione e di sensibilizzazione.

Tali azioni devono contribuire a mettere in evidenza le responsabilità e a stimolare la partecipazione attiva di tutti coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo di rilievo nel settore: gli operatori economici, inclusi i sindacati, le autorità regionali o locali, le organizzazioni di difesa dell'ambiente e le organizzazioni di difesa dei consumatori.

In linea di massima, le azioni si rivolgono ai suddetti soggetti e non direttamente al grande pubblico.

2. Criteri di selezione

Esaminati i progetti presentati, saranno selezionati i progetti che:

hanno un effetto moltiplicatore particolarmente elevato a livello comunitario;

- hanno un impatto transfrontaliero diretto, grazie alla collaborazione multinazionale o interregionale;
- sono tali da stimolare un cambiamento durevole di comportamento nelle reti interessate;
- implicano un'effettiva cooperazione tra le varie parti (ad esempio, organizzazioni per la protezione dell'ambiente e autorità regionali);
- promuovono l'integrazione della problematica ambientale in uno o più dei seguenti settori: industria, energia, trasporti, agricoltura e turismo.

Al momento della selezione, e se la qualità delle offerte lo consente, si terrà conto della necessità di prendere in considerazione più realità comunitarie, in particolare quelle in cui la sensibilizzazione alla problematica ambientale è meno sviluppata.

3. Condizioni relative allo scadenzario del progetto

I lavori non possono iniziare prima che la Commissione ne abbia autorizzato il finanziamento e devono terminare entro il 31. 10: 1994. Il conto finale di tutte le spese deve essere inviato prima di tale data.

4. Condizioni relative ai proponenti

Possono beneficiare del contributo comunitario tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di persone fisiche, responsabili in ultima istanza dell'esecuzione del progetto.

5. Condizioni finanziarie

Occorre dimostrare la fattibilità finanziaria del progetto. Pertanto, la Commissione deve essere informata della struttura finanziaria prevista per la sua realizzazione e dello stato dei negoziati con i vari interlocutori.

Il proponente deve attestare la sua solidità finanziaria.

Il progetto non deve avere scopi commerciali.

Non vengono finanziate azioni già in corso.

Non vengono finanziate proposte di ricerca né studi.

Non vengono finanziate proposte che includano investimenti, spese di insediamento o di funzionamento.

Il beneficiario deve tenere la contabilità del progetto, la quale, per un periodo di 5 anni, può essere sottoposta in qualsiasi momento ad un auditing da parte della Commissione o della Corte dei conti.

6. Contributo finanziario

Il contributo finanziario per i progetti selezionati non potrà, di norma, essere inferiore al 10 % e superiore al 50 % dei costi reali sostenuti per la loro realizzazione. In via eccezionale, il contributo può superare il 50 %, in particolare per le azioni intraprese a favore di regioni in cui la sensibilizzazione alla problematica ambientale sia estremamente ridotta.

7. Procedura di istruzione delle proposte

La procedura di istruzione delle proposte è la seguente:

- ricevimento, registrazione ed avviso di ricevimento da parte della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione,
- adozione della decisione finale e sua comunicazione ai proponenti.

La selezione delle proposte si baserà sulla conformità dei progetti ai principi esposti al punto 1, ai criteri elencati al punto 5 e alle condizioni indicate nel presente invito. Tutta la procedura è strettamente riservata. In caso di approvazione da parte della Commissione, sarà stipulato un contratto (calcolato in ecu) tra la Comunità ed il proponente.

8. Presentazione delle proposte

Le proposte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità e devono contenere i seguenti elementi:

- a) una descrizione dettagliata del progetto;
- b) una scheda contenente le seguenti informazioni.

Informazioni amministrative:

- dati amministrativi del proponente (ragione e denominazione sociale, eventualmente, statuto, indirizzo della sede, numero di telefono, telefax, nome e funzioni del rappresentante delegato, responsabile del progetto);
- istituto bancario, numero di conto, codice BIC.

Informazioni finanziarie:

- costo totale del progetto;
- percentuale richiesta del contributo comunitario;
- suddivisione dei costi per voce (personale, con indicazione del costo unitario, viaggi e spese di soggiorno, attrezzature e materiale durevole, materiale non durevole, subappalti, spese generali, ecc.);
- origine e percentuale dei vari contributi finanziari previsti e stato dei negoziati con le varie parti contraenti;
- altri finanziamenti comunitari richiesti o ricevuti.
- c) Una scheda sintetica di 4 pagine al massimo, che indi-
 - il titolo del progetto,
 - la descrizione dell'azione proposta e dei risultati previsti,
 - la maniera in cui si è tenuto conto degli elementi definiti al punto 2 (criteri di selezione) e 5 (condizioni finanziarie),
 - il tempo necessario all'esecuzione e lo scadenzario del programma,
 - il costo totale del progetto e la percentuale richiesta del contributo comunitario.

Le proposte devono essere presentate entro il 31. 3. 1993 (primo blocco), oppure entro il 30. 6. 1993 (secondo blocco), al seguente indirizzo:

— Commissione delle Comunità europee, direzione generale ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, unità XI.C.4, T-174 0/77, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tutti i documenti richiesti devono essere inviati in triplice copia a questo indirizzo, possibilmente su fogli di formato A 4, scritti su un solo lato. Le proposte si possono far recapitare, a scelta del proponente:

- a) per posta;
- b) depositandole all'indirizzo indicato qui sopra.

Si consiglia l'invio per posta; in questo caso è d'obbligo la raccomandata. Come prova fa fede il timbro postale o la ricevuta datata e firmata dal funzionario che ha ricevuto il plico.